



Tribunale Ordinario di Biella

R.G.N. [REDACTED]/2015

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 settembre 2016,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ritenuto – alla luce delle allegazioni di parte ricorrente, delle controdeduzioni di parte resistente e della documentazione presente in atti – di dover disporre CTU sul seguente quesito in punto superamento del tasso soglia usura:

"Il CTU, sentite le parti e i loro eventuali CTP, effettuata ogni indagine necessaria ed opportuna, esaminata la documentazione prodotta, e quella eventualmente offerta dalle parti nel corso dell'indagine nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c. e con il compito di tentare tra le parti la conciliazione della lite, proceda nei seguenti termini e predisponga una relazione scritta attenendosi ai criteri di seguito indicati:

- *prenda in considerazione esclusivamente il contratto di finanziamento contro cessione di quote di stipendio, salario o pensione n. [REDACTED] sottoscritto da [REDACTED] il 24.02.2009 (cfr. doc. 2 resistente)*
- *predisponga un prospetto riassuntivo, nel quale dia atto dell'acquisizione (o meno) dei documenti di seguito elencati: contratto di finanziamento (specificandone la data); estratti conto dall'epoca di sottoscrizione del contratto di mutuo sino all'estinzione o alla risoluzione (con indicazione di quelli eventualmente mancanti);*
- *predisponga un prospetto analitico recante l'indicazione delle condizioni pattuite, specificando – in particolare – la misura delle competenze (interessi, commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo) e il loro criterio di calcolo;*
- *nel caso di pattuizione di un tasso di interesse fisso, proceda all'elaborazione tenendo conto del tasso di interesse enunciato nel contratto di mutuo;*
- *per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 108/1996, oppure in caso di variazione successiva del tasso convenzionale, verifichi se vi sia stata usurarietà del tasso applicato accertando sia l'eventuale superamento del tasso soglia al momento della stipula del tasso convenzionale convenuto (usurarietà originaria) sia*



del tasso convenzionale anche unilateralmente variato al momento della variazione stessa (usurarietà sopravvenuta). Nel caso di superamento del tasso soglia ex legge n. 108/96 nelle ipotesi:

- *di usurarietà originaria, non saranno dovuti interessi per tutta la durata del rapporto;*
- *di usurarietà sopravvenuta, non saranno dovuti interessi nel solo trimestre in cui si è verificato il superamento;*
- *determini il tasso TEG in conformità alla formula di calcolo indicata dalla Banca d'Italia nelle Istruzioni applicabili per la rilevazione trimestrale del T.E.G.M. nel periodo di riferimento;*
- *elabori il piano di ammortamento del mutuo ex ante, sulla base degli stessi criteri adottati dalla Banca all'atto della sottoscrizione del contratto, tenendo conto di tutte le competenze (interessi, commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo, **ivi comprese le spese a titolo di assicurazione** fatta eccezione per le imposte e tasse previste per legge);*
- *elabori, infine, il piano di ammortamento del mutuo ex post, tenendo conto di tutte le competenze (interessi, commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo, **ivi comprese le spese per assicurazione**, fatta eccezione per le imposte e tasse previste per legge), sino alla data di estinzione ovvero sino alla data di risoluzione;*
- *determini, alla luce dei criteri sopra esposti, il saldo del rapporto oggetto del giudizio, effettuando – ove indicato – conteggi alternativi ed esponendo in apposite tabelle di sintesi i risultati ottenuti.*

PQM

nomina quale CTU la dott.ssa [REDACTED] con studio in Biella [REDACTED]

[REDACTED]
rinvia per il giuramento, il conferimento dell'incarico e la formulazione del quesito all'udienza del **6 dicembre 2016 ore 10,00.**

Si comunichi a cura della Cancelleria alle parti e al CTU nominato.

Biella, 16 settembre 2016

Il giudice

[REDACTED]

